



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "E. SPRINGER"

Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado
Via Toscanini 1 73010 SURBO(LE)

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 0832-1778082 - SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO 0832-1778084 - SCUOLA INFANZIA GIORGILORIO 0832-1778085
e-mail leic89900c@istruzione.it, e-mail certificata: leic89900c@pec.istruzione.it
c.f. 80019410754 www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

Prot.n. vedi segnatura

Circolare n. 11

Surbo, 14 settembre 2021

Ai Docenti

Al DSGA

Al Personale A.T.A.

Al Sito Web

Agli Alunni e Ai Genitori

OGGETTO: Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. - Obblighi dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La sicurezza riguarda e coinvolge tutto il personale della scuola e gli utenti che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali scolastici, sia per la prevenzione dei rischi sia per l'attivazione di comportamenti adeguati e coerenti rispetto alla cultura della sicurezza.

Interessa tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) che sono chiamate a diventare, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle funzioni assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici. Le informazioni che seguono sono finalizzate all'organizzazione di un sistema di sicurezza previsto dalla normativa vigente.

Le seguenti informazioni sono da integrare a quelle presenti nel "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2" approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 settembre 2020 con delibera n. 57 e pubblicato sul sito dell'Istituto.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 (D.Lgs. 81/08), "Testo Unico" della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n.106 (D.Lgs. 106/09) "Disposizioni integrative e correttive al lavoro".
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010, recanti indicazioni per la valutazione del rischio da "Stress lavoro-correlato".
- Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 integrante l'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

2. LA SICUREZZA SUL LAVORO: SOGGETTI COINVOLTI E ORGANIGRAMMA PREVENZIONISTICO

Tutto il personale è coinvolto nel "sistema" della Sicurezza, all'interno del quale sono individuati soggetti con ruoli e compiti specifici, così come previsto dalle normative vigenti.

In ogni edificio scolastico è presente un organigramma completo dei nominativi riferiti ad ogni soggetto della sicurezza.

3. LA SICUREZZA SUL LAVORO: FINALITA'

Gli obiettivi fissati dalle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, vengono condivisi dal Servizio di Prevenzione e Protezione e sintetizzati di seguito:

- Valutazione e monitoraggio dei possibili rischi per l'igiene, la salute e la sicurezza

- Adozione di idonee misure di prevenzione e protezione (individuali e collettive)
- Rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate
- Adozione di misure per la gestione delle emergenze (in particolare di primo soccorso e antincendio)
- Promozione ed attuazione della formazione (art.37 e sue integrazioni) dell'informazione (art.36) e consultazione periodica (art.35) [rif. D.Lgs.81/08.]
- Diffusione della cultura della sicurezza

4. I POSSIBILI RISCHI per il PERSONALE e utenti

La normale attività didattica non comporta in genere rischi rilevanti, tuttavia si possono individuare delle attività specifiche, dei lavori e soprattutto dei comportamenti che possono comportare situazioni di rischio; per es.: i trasferimenti degli allievi, i momenti di ricreazione o di gioco libero, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, oltre all'uso di scale portatili, di prodotti chimici o reagenti, di strumenti musicali, etc. Altri rischi inoltre possono derivare da fattori esterni, cioè impianti, locali, ambiente. Per questo il DS insieme al SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) hanno svolto una specifica valutazione di tutti i rischi e predisposto il relativo Documento.

5. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE

In ogni caso, come prescritto dalle norme specifiche, è prioritario svolgere una costante e adeguata azione di prevenzione in ogni attività didattica e non, finalizzata anche a trasmettere un modello educativo.

Fra i vari interventi si elencano nel dettaglio alcuni principali esempi:

- Vigilare e controllare quotidianamente la praticabilità delle vie d'uscita.
- Non ingombrare corridoi, atri, uscite di sicurezza, luoghi di passaggio (porte, passaggi, marciapiedi, ...).
- Le uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave dall'interno in modo da consentire il passaggio dall'interno verso l'esterno ma, nello stesso tempo impedire l'accesso dall'esterno verso l'interno.
- Vigilare sul comportamento degli alunni negli spazi interni ed esterni ed evitare attività incontrollate.
- Attenersi alle circolari sulla vigilanza per l'entrata, l'uscita e gli spostamenti degli alunni, nonché per le visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- Verificare l'eventuale presenza di spigoli "vivi", chiodi, vetri o altri oggetti contundenti e rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) rispetto alle quali procedere alla segnalazione e all'adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti.
- Aprire finestre, porte, mobili, ... in modo da non creare potenziali pericoli per l'incolumità delle persone presenti (es. molto pericolose le finestre aperte ad angolo retto in presenza di bambini).
- Attenersi alle istruzioni inserite nel piano di evacuazione.
- Aprire frequentemente le finestre per arieggiare in modo da non creare potenziali pericoli di salute per le persone.
- Verificare la corretta sistemazione degli arredi nei locali.
- Svolgere attività compatibili con le strutture e la loro destinazione d'uso.
- Eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) riguardanti locali (strutture e impianti), cortili, arredi (banchi, sedie, lampadari, ...), strumenti devono:
 - o essere subito segnalati con appositi accorgimenti e, se necessario, essere messi in sicurezza mediante interdizione;
 - o essere comunicati alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio Tecnico del Comune competente.

6. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA

I collaboratori scolastici devono adoperare correttamente:

- Le ATTREZZATURE in uso (manuali o elettriche)
- Le SOSTANZE CHIMICHE utilizzate

Il personale amministrativo deve:

- Mantenere una CORRETTA POSTURA durante il lavoro al videoterminale
- Alternare il lavoro al videoterminale con altri compiti
- Utilizzare correttamente le ATTREZZATURE in uso (con particolare riferimento a quelle elettriche)

7. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI

La scuola è responsabile della integrità e della conformità dei sussidi didattici utilizzati dagli alunni. In generale, l'utilizzo di attrezzi sportivi, di sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato all'autonomia ed alle abilità maturate dagli alunni. Si raccomanda tuttavia di evitare l'uso improprio e non controllato di attrezzi, di sussidi, di materiali e di sostanze. Durante le attività manuali ed artistiche è fatto obbligo di adoperare sostanze atossiche.

8. SALUTE, SICUREZZA e PREVENZIONE

- Sulle porte di tutti i depositi e locali in uso al personale non docente, deve essere affisso un cartello riportante il divieto di entrata e devono essere chiusi a chiave;
- Controllare che i quadri elettrici siano chiusi a chiave e inaccessibili alle persone non autorizzate;
- E' obbligatorio rispettare il divieto di fumo, così come segnalato da apposita cartellonistica;
- E' assolutamente vietato tenere farmaci all'interno di armadi, o cassetti presenti nelle aule;
- Nei corridoi, ai piani sopraelevati e nelle adiacenze dei parapetti e/o ringhiere è tassativamente vietata la presenza di sedie, scaletti o arredi scavalcabili, anche per breve tempo, salvo se costantemente e direttamente presidiati;
- Nei corridoi, in cortile e nelle scale è vietato correre, spingersi, e compiere azioni o gesti che possono determinare situazioni di pericolo;
- Le attività in laboratorio e in palestra devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza dei docenti cui spetta il compito di indicare il corretto utilizzo di apparecchiature ed attrezzature e di responsabilizzare gli allievi sul rispetto delle regole;
- I locali destinati a ripostigli, archivi, laboratori devono essere chiusi a chiave;
- Le aule didattiche non devono essere sovraffollate da arredi eccessivi (ad esclusione dei banchi e della cattedra). Si ricorda infatti che troppi arredi limitano lo spazio netto disponibile per ogni alunno;
- Non sovraccaricare gli scaffali e gli armadi presenti nelle aule, atri e corridoi;
- Non porre sugli armadi e scaffali che potrebbero cadere con facilità (es. vasi, ecc);
- Controllare che tutti gli arredi e le scaffalature pesanti siano fissate ed adeguatamente ancorate alla parete;
- Controllare la stabilità degli arredi posti nei corridoi;
- Controllare che l'abbigliamento degli alunni non sia fonte di potenziale rischio (es. scarpe slacciate);
- Controllare che il materiale scolastico sia trasportato in uno zaino di peso non eccessivo e che le mani risultino libere, per proteggersi in caso di caduta (porre molta attenzione nella salita e discesa delle scale);
- Non assegnare agli alunni incarichi pericolosi (es. trasporto di pesi o di bevande calde);
- In cortile o nel giardino antistante l'aula assicurare la massima sorveglianza, soprattutto in prossimità di piante ed evitare che gli alunni si spingano, corrano o altro;
- Non permettere che si svolgano giochi di movimento in prossimità di parti a rischio (vetri, spigoli ...);
- Non eseguire lavori chinati in prossimità delle finestre se queste prima non sono state chiuse;
- Non permettere agli alunni di sporgersi dalle finestre e tanto meno di sedersi sui davanzali;
- Tenere i cassetti chiusi per evitare spigoli sporgenti;

- Non usare i cassetti aperti come base di appoggio;
- Controllare frequentemente lo stato degli arredi per evitare che schegge, crepe o viti che sporgendo possano costituire pericolo;
- Non permettere che vengano appesi allo schienale delle sedie gli zaini o altri materiali pesanti che possano sbilanciarle. Gli zaini non vanno comunque messi in posizioni tali da costituire intralcio per gli spostamenti;
- Nelle attività è vietato utilizzare utensili pericolosi (es. punteruoli o simili);
- Occorre evitare che si svolgano giochi di movimento in prossimità dei termosifoni non protetti.

9. ATTIVITÀ MOTORIA

Nello svolgimento delle attività sono presenti rischi specifici in relazione all'uso di attrezzi ed alle difficoltà dei vari esercizi. L'azione impropria non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano o contro parti fisse dell'impianto. I docenti devono impartire tutte le istruzioni del caso controllando l'efficienza degli attrezzi. Gli alunni, ai fini della sicurezza, devono usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti e/o dagli istruttori.

La progettazione delle attività motorie deve tener conto, oltre dell'età, dell'autonomia e dello stato fisico degli alunni, anche degli spazi a disposizione e delle loro caratteristiche. In ogni caso il docente è tenuto a vigilare sullo spazio a disposizione per l'attività motoria e a segnalare agli allievi eventuali fonti di pericolo.

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'emergenza è la manifestazione di un evento, ovvero di una condizione critica e improvvisa, che genera un pericolo grave ed immediato e che, per le caratteristiche stesse del contesto, non può preventivamente essere evitato, pertanto deve essere gestito attraverso interventi immediati, eccezionali ed urgenti per riportare il contesto alla sicurezza.

Le emergenze da considerare quindi possono derivare da: malori o Infortuni di varia natura, es. per attività fisica; comportamenti umani errati con principi di incendi o fuoriuscite di gas o sostanze chimiche, etc.; avarie o guasti ad impianti, apparecchiature, macchinari, etc. comportamenti criminosi (telefonate minatorie, attentati, etc. o eventi naturali calamitosi (es. terremoto distruttivo, tempeste, fulmini, alluvioni o depositi di neve).

Il T.U. SSL richiamato (art. 43) prescrive che in ogni attività lavorativa il Datore di Lavoro organizzi le misure preventive per fronteggiare ogni emergenza prevedibile; per fare questo, valutati i rischi specifici del contesto, delle strutture con relative attrezzature e dotazioni, predisporre un Piano di intervento per le emergenze e nomina le persone necessarie alla sua applicazione. Scopo del piano è, nell'ordine:

1. salvaguardare le persone
2. controllare i pericoli, (es. confinamento incendio)
3. mettere in sicurezza e protezione (strutture, impianti, attrezzature, beni)
4. eliminare i pericoli (es. estinzione incendio, etc.)

In ogni plesso sono quindi esposte le indicazioni grafiche per evidenziare gli impianti e i mezzi in dotazione, i percorsi di sgombero e le norme generali di comportamento.

11. RAPPORTI CON GLI ENTI COMPETENTI E SEGNALAZIONI

Secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, la Presidenza di un Istituto scolastica, si configura gestore dell'attività scolastica e ha l'obbligo di segnalare all'Ente locale di competenza (proprietario degli edifici) le anomalie relative alla struttura dei plessi scolastici.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto e funzionari tecnici incaricati dal Comune, svolgono periodici sopralluoghi presso gli edifici scolastici allo scopo di rilevare possibili anomalie e pianificare interventi risolutivi.

Per ottimizzare il “sistema” sicurezza, si ricorda che è preciso dovere di tutto il personale docente e non docente in servizio nelle diverse scuole segnalare, alla Dirigenza scolastica, i problemi eventualmente riscontrati durante il quotidiano svolgersi delle attività.

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente, si riportano di seguito i contenuti degli artt. 20, 43 e 59 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 (modificato ed integrato dal D.lgs. del 3 agosto 2009 n. 106), al fine di informare tutto il personale scolastico circa gli obblighi e le relative sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 43, comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva (...).

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’art. 20, co. 3.

Al fine di attuare quanto indicato al comma 2, lettera e) dell’art. 20 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si allega il facsimile per le comunicazioni da inoltrare al dirigente scolastico e al rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (R.L.S.), relativamente alle segnalazioni di pericolo (cioè tutto ciò che potrebbe causare un danno) di cui si viene a conoscenza, per esempio: la rottura di un vetro, di un banco, di una sedia o di altro elemento di arredo; un difetto della movimentazione della ante delle porte delle aule o delle uscite di emergenza; presenza di improvvise infiltrazioni e/o lesioni; ecc.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Ingrosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39